

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

I ricorrenti, obbligati ciascuno per la propria quota, in forza di accollo della parte del debito assunto da una società di costruzioni nei confronti di altra banca, successivamente incorporata dall'odierna convenuta, per le obbligazioni nascenti da un prestito edilizio oggetto di frazionamento, deducono l'illegittimità dell'accordo (perfezionato in data 19/09/2012 con l'intermediario chiamato in giudizio) di rinegoziazione delle condizioni economiche applicate ai rapporti inter partes, ritenute peggiorative con particolare riguardo allo spread e al prolungamento della durata del piano di rimborso (ammortamento). Insoddisfatti dell'esito del reclamo, i ricorrenti invocano la tutela dell'Arbitro chiedendo: di *"accertare la nullità e/o inefficacia della rinegoziazione del 19/09/2012 dei mutui n. 017/12624182 e 017/12624196 per difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta e difetto di poteri, nonché per vessatorietà delle clausole (aumento spread, proroga durata, floor, clausola di "ripristino" e pattuizioni a carico dei fidejussori); dichiarare la violazione degli obblighi di trasparenza e corretta applicazione del parametro Euribor 6 mesi, con ricalcolo del rapporto alle condizioni originarie (o comunque eque e correttamente indicizzate) e restituzione degli interessi e oneri indebitamente percepiti; accertare che la transazione del 2024, conclusa per evitare la vendita dell'abitazione, non preclude la tutela della ricorrente che la somma di € 85.000,00 è in tutto o in parte indebitamente versata, con conseguente condanna della banca alla restituzione e/o riduzione del debito residuo, oltre spese"*. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda dei ricorrenti sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che le contestazioni di controparte, in quanto dirette all'accertamento della "nullità e/o l'inefficacia" dell'accordo di rinegoziazione stipulato per atto pubblico nel 2012, esulano dalla competenza temporale dell'Arbitro, circoscritta ai comportamenti posti in essere non oltre i sei anni conteggiati a ritroso dall'instaurazione della lite. L'intermediario assume che il ricorso sia altresì inammissibile giacché la domanda mira sostanzialmente "ad ottenere un mero parere in merito alla transazione intervenuta tra la Banca e la parte ricorrente a definizione della propria posizione a sofferenza [...]". Deduce, al riguardo, che le valutazioni sul merito creditizio della clientela sono discrezionali e non sindacabili dal giudicante, sicché un'eventuale pronuncia rivestirebbe natura costitutiva.

Nel merito, l'intermediario espone che nel 2012 i ricorrenti stipulavano con una società un atto di compravendita per l'acquisto di due unità immobiliari, accollandosi due quote di mutuo ipotecario provenienti dal frazionamento di un prestito edilizio concesso ad una società di costruzioni. Con atto notarile stipulato in data 19/09/2012, "ricognitivo di somma con variazione del tasso e della durata dell'ammortamento del mutuo", veniva concessa ai ricorrenti l'anticipazione della decorrenza dell'ammortamento, il posticipo della scadenza, nonché la rinegoziazione del tasso di interesse variabile, indicizzato al parametro Euribor 365 a 6 mesi, con "cap" e "floor". L'intermediario riferisce di avere accolto le richieste palesate dai mutuatari accordando loro una serie di "eventi rimodulativi" delle condizioni economiche pattuite; ciò nonostante, a decorrere dal mese di novembre 2020, i ricorrenti omettevano il pagamento delle rate, per cui la mutuante comunicava la messa in mora dei clienti e li dichiarava decaduti dal beneficio del termine, iscrivendo nel seguito a sofferenza la posizione debitoria pendente. Esperito infruttuosamente il recupero stragiudiziale del credito, l'intermediario afferma di avere azionato una procedura esecutiva immobiliare cui faceva seguito un accordo transattivo perfezionato in data 22/10/2024.

Con riferimento alle contestazioni relative all'asserita mancanza di titolarità della posizione, l'intermediario sottolinea che il credito derivante dal primo mutuo è stato ceduto nel 2015 e riacquistato nel 2018, mentre il secondo non è rientrato in alcuna operazione di cessione. Per le ragioni innanzi esposte, l'intermediario chiede all'Arbitro, in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

I ricorrenti, ciascuno obbligato per la quota di pertinenza, a seguito di accollo della parte del debito assunto da una società di costruzioni nei confronti dell'istituto di credito incorporato nella compagine della banca resistente, in forza di un contratto di mutuo edilizio assistito da ipoteca, oggetto di frazionamento, deducono l'illegittimità dell'accordo (perfezionato in data 19 settembre 2012 con l'intermediario convenuto) di rinegoziazione delle condizioni economiche applicate ai rapporti inter partes, con particolare riguardo allo spread e alla durata del piano di rimborso.

Ciò premesso, in via pregiudiziale occorre valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario secondo cui le contestazioni dei ricorrenti, in quanto dirette all'accertamento della "nullità e/o l'inefficacia" dell'accordo di rinegoziazione stipulato tra le parti per atto pubblico in data 19 settembre 2012, esulano dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Il rilievo è fondato e va accolto.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, e successive modificazioni, statuiscono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (cfr. Sez. I, § 4). Sul punto è stato chiarito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell'Arbitro, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, la procedibilità del ricorso deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione

offerta dalla parte ricorrente, onde appurare se l'oggetto della domanda si fondi su vizi genetici del negozio (nel qual caso, se la conclusione del contratto si colloca oltre i sei anni conteggiati a ritroso dalla presentazione del ricorso, non vi sarà competenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodotti successivamente al predetto limite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022, 5855/2015, 5866/2015; Coll. Bari, Dec. n. 12167/2022).

Nel caso di specie, le contestazioni dei ricorrenti - i quali deducono il presunto difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta, nonché la vessatorietà delle clausole determinative delle principali condizioni economiche dei rapporti di finanziamento (tra cui lo spread, la durata della dilazione, il tasso floor, e le "pattuizioni a carico dei fideiussori") inserite nell'accordo di rinegoziazione, sicchè invocano la declaratoria di "nullità e/o inefficacia" di tale atto – si appuntano su asseriti vizi genetici insiti nel negozio inter partes concluso, come detto, in data 19 settembre 2012. Pertanto tutte le censure mosse dai ricorrenti risultano collocate in un arco temporale posto al di fuori della competenza dell'Arbitro che, ai sensi delle citate Disposizioni, si radica entro il sesto anno precedente (10/11/2019) alla data (10/11/2025) di proposizione del ricorso (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 11407/2024).

A non diverso esito argomentativo deve giungersi con riguardo al capo della domanda di "*condanna della banca alla restituzione e/o riduzione del debito residuo*", in virtù delle censure mosse al contenuto della transazione conclusa fra le parti nel 2024 (nelle more della procedura esecutiva immobiliare in corso), giacché la competenza dell'Arbitro non si estende all'esame di richieste tendenti a ottenere pronunce di carattere costitutivo. È stato infatti chiarito che l'indagine sulla validità e l'efficacia di una transazione è esclusa dall'ambito di competenza per materia dell'Arbitro, il quale non ha titolo per decidere su questioni già coperte da un accordo in forza del quale le parti, facendosi reciproche concessioni (arg. ex art. 1965, cod. civ.), pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 6471/2025; Coll. Milano, Dec. n. 13334/2024; Coll. Torino, Dec. n. 20931/2018; Coll. Roma, Dec. n. 11304/2016). Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2791/2025).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE